

LEGGE REGIONALE

Norme per il riesame delle istanze presentate ai sensi dell'abrogata legge regionale 25.1.1974, n.7.-

L E G G E R E G I O N A L E :

"Norme per il riesame delle istanze presentate ai sensi dell'abrogata legge regionale 25.1.1974, n.7.

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

ART. 1

Le domande degli artigiani per i benefici di cui all'abrogata L.R. n. 7 del 25 gennaio 1974, giacenti presso l'Assessorato competente e non prese in esame per motivi di irregolarità formali, saranno riesaminate previo invito agli interessati alla regolarizzazione della documentazione, che dovrà pervenire alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'avviso.

ART. 2

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante apposito stanziamento da istituire nel bilancio di previsione per il 1986 - rubrica 7 - obiettivo operativo artigianato - approvato con legge regionale 12.2.1985, n.4.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 25.3.85  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regiona  
le.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to(Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to(Dott. Guaccero)



p.c.c. (dott. *[Signature]* Guaccero)


18 APR. 1985

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 8679 / 22402

Bari, 18 MAG. 1985

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della  
**Costituzione** della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota pari  
numero e data del presente visto.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

MASSOCCO